

Numero della proposta

196

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1868

proposta in considerazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 1. Giugno 1868.
dell'Onorevole Deputato Cairoli e altri

OGGETTO

Relatore

Cairoli

presentata nella tornata del

1. Dicembre

1868

13

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 196

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dai deputati sottoscritti

preso in considerazione
nella tornata del 1° giugno 1868

Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani
delle provincie che non fanno ancora parte del Regno.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 2 Luglio 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Puccioni</i>	Uff. 6	<i>Algrani</i>
„ 2	<i>Pestolami</i>	„ 7	<i>Pianciani</i>
„ 3	<i>Lotichio</i>	„ 8	<i>Teracini</i>
„ 4	<i>Oliva</i>	„ 9	<i>Cairati</i>
„ 5	<i>Romagnolo</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Cairati*
Segretario *Oliva*
Relatore *Cairati*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 27 dicembre 1868

Approvata la Legge nella tornata del *27 giugno 1868*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>8 1/2 sera</i>	del <i>19. Giugno 1868</i>	nel <i>Cabinetto 3°</i>
Alle ore <i>12 merid</i>	del <i>22. Giugno "</i>	nel <i>Cabinetto 11°</i>
Alle ore <i>8. sera</i>	del <i>26. Novembre "</i>	nel <i>Cabinetto 1°</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dai deputati sottoscritti

*preso in considerazione
nella tornata del 1° giugno 1868*

**Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani
delle provincie che non fanno ancora parte del Regno.**

I sottoscritti, valendosi del diritto d'iniziativa parlamentare, presentano il seguente progetto di legge, che fu già preso in considerazione all'unanimità in altre precedenti Legislature.

Articolo unico. Tutti gl'Italiani delle provincie che non fanno ancor parte del regno d'Italia, sono parreggiati nell'esercizio dei diritti civili e politici ai cittadini dello Stato, purchè, presentando l'atto di nascita ed adempiendo alle altre formalità volute dalla legge, s'iscrivano nei ruoli di un comune di loro scelta.

Cairolì, Eargoni, Carini, Oliva, Fabrizi N., De Sanctis, Marsico, Cucchi, Damiani, Macchi, Farini, Casaretto, Ferrari, Bixio, Avitabile, Seismit-Doda, Lualdi, Asproni, De Luca F., Cattucci, Marolda-Petilli, Zuradelli, Mussi, Tammaio, Medici, Guerzoni, Nicolai, Lacava, Sole, Campisi, Solidati, Serra L., Cannella, La Porta, Grassi, Rossi M., Morelli Salv., Maiorana-Calatabiano, Mussi, Curzio, Botta, Pianciani, Lovito, Frisari, Como, Vigo Fuccio, Faro, Cicarelli, Miceli, Petrone, Carbonelli, Musolino, Sormani-Moretti, Biancheri avvocato, Brunetti, Salvoni, Rizzari, Maldini, Piolti de Bianchi, Puccioni, Briguone, Antona-Traversi, Casarini, Pescetto, Morini, Sebastiani, Breda, Marzi, Deodato, Costa L., Cadolini, Valerio, Baino, Costa A., Garau, Di Monale, Rattazzi, Comin, Plutino Agostino, Nervo, Civinini, Maiorana Benedetto, Fossombroni, Arrivabene, Nicotera, Crispi, Castiglia, Galati, Parisi, Lancia-Brolo, Olivieri.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Puccioni, Bertolami, Solidati, Oliva, Peruzzi, Asproni,
Pianciani, Ferracciu, Cairoli**

sul progetto di legge presentato dai deputati sottoscritti (*)

*preso in considerazione
nella tornata del 1° giugno 1868*

**Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani
delle provincie che non fanno ancora parte del regno.**

Tornata del 27 novembre 1868

SIGNORI! — Non era difficile il compito della Commissione incaricata di riferire su questo progetto di legge. Raccomandato dalla pietà, imposto dalla giustizia, e preso in considerazione all'unanimità, non affronta il pericolo di un voto contrario e neppure i contrasti di una

(*) Cairoli, Pargoni, Carini, Oliva, Fabrizi N., De Sanctis, Marsico, Cucchi, Damiani, Macchi, Farini, Casaretto, Ferrari, Bixio, Avitabile, Seismit-Doda, Lualdi, Asproni, De Luca F., Cattucci, Marolda-Petilli, Zuradelli, Mussi, Tammaio, Medici, Guerzoni, Nicolai, Lacava, Sole, Campisi, Solidati, Serra L., Cannella, La Porta, Grassi, Rossi M., Morelli Salvatore, Maiorana-Calatabiano, Curzio, Botta, Pianciani, Lovito, Frisari, Como, Vigo Faccio, Faro, Cicarelli, Miceli, Petrone, Carbonelli, Musolino, Sormani-Moretti, Biancheri avvocato, Brunetti, Salvoni, Rizzari, Maldini, Piolti de' Bianchi, Puccioni, Briguone, Antona-Traversi, Casarini, Pescetto, Morini, Sebastiani, Breda, Marzi, Deodato, Costa L., Cadolini, Valerio, Bairo, Costa A., Garau, Di Monale, Rattazzi, Comin, Plutino Agostino, Nervo, Civimini, Maiorana Bezedetto, Fossombroni, Arrivabene, Nicotera, Crispi, Castiglia, Galati, Parisi, Lancia-Brolo, Olivieri, Mezzarella.

lunga discussione. Gli stessi motivi che determinarono il preliminare consenso della Camera, susseguito da quello degli uffizi nella designazione del mandato, dovevano necessariamente influire sulle nostre deliberazioni. Furono concordi sulla questione di opportunità, che precede sempre le altre, e potrebbe elevar dubbi, quando non fossero dissipati dall'evidenza del diritto. Giova anzi ricordare come il singolare fenomeno di questa ritardata riparazione debba imputarsi più ad ostacolo d'impreviste circostanze che ad egoismo di premeditato abbandono.

In tutte le Legislature che si sono succedute, incominciando da quelle che nelle generose Provincie Subalpine inaugurarono il sistema parlamentare, molti progetti furono presentati allo scopo di estendere il beneficio della legge comune ai proscritti italiani. Se in quel modesto asilo dei loro dolori e delle comuni speranze sentirono perso le amarezze di una rigorosa tutela, ebbero pure il conforto di fraterne simpatie; quanto più severe erano le cautele del Governo stretto dalla pressione diplomatica, tanto più premurosa la difesa della Camera, depositaria delle aspirazioni nazionali. Noi ricordiamo a titolo di onore e di gratitudine come, malgrado le balonette straniere, minacciose e non lontane,

non mancasse all'emigrazione mai il suo patrocinio, e come parecchie volte tentasse assicurarlo con una legge, la quale doveva pur essere l'anticipata sanzione del concetto unitario. I progetti presentati con questo nobile intendimento, poi discussi, mai respinti ed una volta anzi ratificati dal voto della Camera, furono disgraziatamente condannati a successive proroghe, specialmente dalla chiusura delle Sessioni, che in quel rapido incalzare di eventi interrompevano spesso il lavoro parlamentare. In ogni modo è da ammirare la generosa pertinacia del Parlamento subalpino che non si stancava degli ostacoli, e qualche volta sfidava l'imminenza del pericolo, come avvenne in occasione del trattato col l'Austria, che per mozione sospensiva accettata dalla Camera non si volle votare finchè non fossero assicurate le sorti dell'emigrazione.

Ma ciò che nel piccolo Piemonte i suoi degni rappresentanti chiamavano debito di onore, è per l'Italia costituita applicazione di legge. Imperocchè quella che è il fondamento giuridico dello Stato, non ammette eccezione nè di provincie nè di cittadini; dal principio di nazionalità che trionfa sulle rovine del passato, dai plebisciti che consacrano il nuovo dogma scaturisce così il diritto collettivo, come quello individuale: l'arbitrio che colpisce l'emigrato, offende l'unità. Non è possibile che gli esclusi dalla famiglia siano coloro ai quali la sventura e le persecuzioni danno titoli eccezionali ai riguardi della pietà e della gratitudine, e che i profughi per la patria invece di essere i suoi protetti, sieno i diseredati. Questa ingiusta restrizione che, negando quasi il confine segnato dalla natura mette in dubbio il nostro diritto, porta uno sfregio anche ad un'altra legge che dovrebbe essere arbitra suprema nell'ordine sociale: offende la giustizia. Contro di essa ogni obiezione è sofisma. Non poteva quindi sorgere dissenso sull'indiscutibilità del diritto di cittadinanza che compete all'emigrazione: affermato com'è dalla legge comune non avrebbe d'uopo d'altre garanzie, se gli emigrati non fossero pur troppo soggetti ad un regime eccezionale mantenuto per il funesto legato della consuetudine.

Questa legge dunque considerata come necessità di difesa è, più che altro, dichiarativa. Essa non dà, riconosce un diritto: la questione di principio è risolta, e non ammette restrizioni. Ricordiamo anzi che, allorchando venne discusso nella prima Legislatura del regno d'Italia un progetto presentato d'iniziativa parlamentare, la Commissione, della quale era relatore il deputato Imbriani, trovando incompleto il primo arti-

colo del proponente, vi sostituì una redazione più comprensiva. Osservava che l'indicazione precisa e tassativa degli Italiani ammessi al beneficio della legge poteva sembrare esclusione d'altri, e ricordava che tutti gli uffizi davano ai loro commissari istruzioni illimitate perchè procacciassero di attuare il concetto del proponente oltre i confini troppo angusti e quasi peritosi dello schema: e soggiungeva ben a ragione che la Commissione reputando giustizia di allargare i limiti della proposta, secondava certamente il pensiero intimo di chi iniziava la legge. Le opinioni discordi sul metodo di applicazione, furono all'unisono sulla massima, che ispirava anche tutti gli emendamenti proposti dai diversi lati della Camera.

Lo spirito del progetto di legge sta in ciò che essa constata, non definisce una condizione giuridica, la quale appartiene a tutti gl'Italiani. Riconosciuta dunque l'evidenza di un diritto, non si può limitarne le logiche conseguenze: esso è, non si discute; vi hanno assiomi anche nella sfera morale. Le obiezioni potrebbero essere respinte senza necessità di esame, sebbene non sia difficile anche la confutazione di quella che per l'abbaglio delle apparenze sembra grave, ed è la più ripetuta: la considerazione cioè dei pericoli portati all'interna sicurezza. Imperocchè l'arbitrio non può essere il suo baluardo, e basta la legge comune ad invigilare sui malvagi, che se possono trovarsi nelle file dell'emigrazione, non mancano certamente nelle altre classi.

Se l'emigrato ha dunque *a priori* il diritto di cittadinanza, deve essere rigettata per l'esercizio di esso qualunque altra formalità preliminare ed eccezionale, perchè sarebbe un vincolo ingiusto e manterrebbe quella differenza che noi vogliamo cancellata.

La vostra Commissione d'accordo su queste massime cardinali, riconobbe che l'articolo presentato dai proponenti conteneva nella sua concisione una formula sintetica e sufficiente per la presa in considerazione, ma non la giudicò abbastanza precisa e completa per l'applicazione. Crede di averla trovata nella redazione dell'articolo che propone.

È da notare che le ultime leggi sono, in confronto alle antiche, improntate da intendimenti più liberali, da massime più eque nel conferimento della cittadinanza. L'articolo 26 del Codice Albertino sanciva già maggiori agevolezze. La legge elettorale del 20 novembre 1859 e quella del 17 dicembre 1860 consentono agli Italiani delle provincie che non fanno ancora parte dello Stato la naturalità col pieno godimento

dei diritti civili e politici mediante decreto reale; laddove lo straniero non poteva essere naturalizzato se non per legge. Così il principio di nazionalità pur contrastato nelle sue aspirazioni s'insinua nelle disposizioni legislative, e guadagnando terreno nell'alluvione progressiva del moto unitario, assicura nuovi principii.

Un'altra riforma è da notare nell'odierno Codice, ed è il conferimento dei diritti civili agli abitanti di tutti i paesi del globo.

Come questo filosofico concetto, il quale distrugge l'antica barriera di sospettoso egoismo che isolava i popoli, è un passo della società verso l'ultima meta della solidarietà umana, l'articolo che vi proponiamo rappresenterà la più gloriosa conquista della volontà nazionale nel dominio morale del diritto.

Con quest'articolo l'emigrato è perfettamente paraggiato agli altri cittadini, non essendo vincolato l'esercizio del suo diritto da obblighi speciali. L'iscrizione nei registri comunali, non è altro che una dichiarazione di volontà; non è una eccezionale formalità, ma identica all'iscrizione nel ruolo di popolazione obbligatoria per tutti. Coll'esercizio del diritto deve assumere gli oneri che vi sono inerenti; deve provare che non è incorso in una di quelle cause di esclusione annunciate dall'articolo 104 della legge elettorale, 17 dicembre 1860, salvo quello di condanna politica.

Risolta la questione del diritto si affacciava quella del sussidio. Deve cessare indistintamente per tutti gli esuli perchè riconosciuti cittadini? V'ha chi crede che ricuperando la cittadinanza non possono avere speciali privilegi. Ricordano invece altri che i Governi dei paesi civili provvedono ad eccezionali sventure senza mettere al bando della legge, e che il bisogno è un titolo alla carità, non un ostacolo al diritto. Di quest'avviso è pure la Commissione; ammettendo il principio dell'eguaglianza nella sua più rigorosa applicazione, non crede debba derivarne l'immediata cessazione del sussidio. Esso sarà transitorio, di breve durata, per pochi, giacchè fra i preziosi risultati di questa legge v'è quello di agevolare colla restituzione della libertà i mezzi di un onorato guadagno. Ma se si togliesse subito mancheremmo al dovere della filantropia

mentre si adempie a quello della giustizia, e si darebbe alla legge un carattere fiscale, un'apparenza di gretta economia. Il sussidio è anche una riparazione reclamata dalle condizioni in cui si trovarono sinora gli emigrati; perchè le conseguenze funeste dell'arbitrio anche ai loro interessi economici non cessano d'un tratto. Nè bisogna dimenticare che il beneficio di questo tenue assegno a coloro che hanno sofferto per la patria ha pure una significazione di solidarietà nazionale verso le provincie che sono ancora da esse disgiunte. Comprendiamo quindi che sia dato con cautela ma senza il vincolo del più doloroso sacrificio, perchè se non è conforme alla dignità di un individuo il soccorrere umiliando, tanto meno lo è a quello di una nazione.

Noi crediamo pure che la cifra dei sussidiati andrà progressivamente diminuendo, e che non debbano esserlo che in *caso di assoluto bisogno, di provata mancanza di lavoro ed inabilità al medesimo per fisica infermità, e di emigrazione per motivi politici.*

La Camera fisserà nella sua saviezza l'entità della somma da destinare a questo scopo; ricordiamo soltanto che la legge del 16 dicembre 1848 apriva un credito di lire duecentomila per sussidio agli emigrati, non meschino beneficio nelle maggiori angustie politiche e finanziarie di un piccolo paese.

Convinti che non possa essere tolto ad emigrati italiani quel sussidio che altrove non è negato ad emigrati stranieri, proponiamo quest'ordine del giorno:

« La Camera delibera che sia mantenuta in bilancio una somma per un sussidio temporaneo, limitato allo stretto bisogno, e per provata involontaria mancanza di lavoro e di mezzi di sussistenza agl'italiani profughi in causa di politiche persecuzioni dalle provincie ancora disgiunte dal regno d'Italia. »

Crediamo inutile di concludere ricordando i titoli dell'emigrazione alla pubblica gratitudine, perchè ha una storia che si collega a quella delle glorie, delle battaglie e dei lutti nazionali.

CAIROLI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal deputato CAIROLI ed altri.

Articolo unico.

Tutti gl'Italiani delle provincie, che non fanno ancor parte del regno d'Italia, sono pareggiati nell'esercizio dei diritti civili e politici ai cittadini dello Stato, purchè, presentando l'atto di nascita ed adempiendo alle altre formalità volute dalla legge, s'iscrivano nei ruoli di un comune di loro scelta.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Le persone contemplate nell'articolo 1, primo alinea della legge elettorale 17 dicembre 1860 saranno ammesse all'esercizio dei diritti politici nel regno, purchè:

- a) si iscrivano nei registri dello stato civile di un comune di loro scelta;
- b) presentino la fede di nascita;
- c) giustifichino legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'articolo 104 della legge elettorale 17 dicembre 1860.

Approvato nella seduta del 1. Dicembre

P. Cairoli

22 Giugno

Direttore: Agostini, Carini, Ciminiani,
Lacosta, Jovanini, Alvi, Puccioni

Jovanini, (uff. 8) ^{con raccomandazione} ~~di~~ ^{responsabile la formula?} ~~ve~~ ^{ref. Agostini} ~~no~~ ^{per}
Romani - Tutta gli Italiani loro purge
ogni esse - tutta la parte che non
furono ancora part due provincia del
Regno -

Puccioni - (uff. 1.) Mandato d'intern fiducia -
bride appertene che un chiamare i
ministri si formulino prima i termini
della legge -

Coruzzi - bride che per opera chiaro e netto bisogna
1.^o cordare sugli articoli della legge in
modo determinato e definitivo, 2.^o chiamare
i ministri per stabilire le massime -
non metta la parte già occupata
di Ferracini, e male che si esprima
de la precauzione ai romani -

Ferracini - non male si specificano le provincia
romane: parrebbe un esposto proprio di essi.

Coruzzi - Non tiene una parte per Romani. Il rispetto
per trattati è co che lo preoccupa -

Il problema primo che sulla questione rimane
c'è fra noi e la diplomazia partita
aperta, e questione pendente. Quindi
verrebbe a specificare che la legge è
per domani -

Asproni - Quale impressione farebbe per
gli altri italiani? grave, pericolosa. non è
possibile di aver internazionale, in modo
che non si fa un atto di amministrazione
interna.

Terracini - Risponde a Teruzzi - E la convenzione
di settembre! Questo è un crimine più grave
d'ogni altro. Il diritto di nazionalità è in
esplicita violazione; non possiamo preoccupar l'ave-
r² Teruzzi - Anzi egli ammette le implicazioni
della del diritto; e i trattati di pace sempre
lo devono essere con lo spado, non con punta
di spillo - Nel 63 eravamo in ostilità con
l'Europa, e con l'Austria: ora le condizioni
sono mutate, e in bene, perché il regime
è venuto -

Asproni - Infine nelle cose dette

Puccioni - Per ovviare alle difficoltà bisogna
nella formula della legge allontanare il
meno possibile dalla legislazione esistente;
proporre una sostituzione all'art. 1 della
legge elettorale -

Peruzzi - Si pensò in quel tempo di più
e che una dichiarazione in tal modo
si proclamasse l'italianità, e quindi
le altre potenze dell'Italia, talge ~~provisioni~~
Stati esterni. Propone un loro ufficio

l'incarico di ambasciatore e procuratore la legge
Quelche di Sulphidi

La questione un resta prequidando
e questione di Stavro

Si nomina il relatore
Carroll

SENATO DEL REGNO

Firenze, addi 11 Dicembre 1868

PRESIDENZA

N. 4599.

Disposto alla Lett. 1.ª forr. . .

N. 2117.

*C. P. N. 2242.
M. N. 196.*

Pregiasi il sottoscritto di
segnare ricevuta a S. E. il Pre-
sidente della Camera dei De-
putati, del progetto di legge
d'iniziativa di essa Camera
e dalla medesima adottato,
per l'estensione dei diritti
civili e politici agli Italiani
delle provincie che non fanno
ancora parte del Regno, tra-
smesso col foglio in margine
indicato, di cui venne data
comunicazione al Senato
nella pubblica sua seduta
del 2. corrente mese.

Il Presidente del Senato
Esch

A S. E.
Il Presidente della
Camera dei Deputati

Firenze

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

del Senato del Regno
adottato nella seduta del 14 Giugno 1869.

OGGETTO

Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani che non sono cittadini delle Province che formano parte del Regno d'Italia.

Art. 1.

Qualunque italiano che non sia cittadino delle Province che formano parte del Regno d'Italia, potrà divenirlo, purché:

1. Sia in età maggior e presenti le fedi di nascita,
2. Provi di aver fissato il domicilio in un Comune del Regno da un anno almeno senza interruzione,
3. Giustifichi legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'articolo 104 della legge elettorale del 17 Dicembre 1866, né di essere stato condannato per reato di falso.

Art. 2.

I documenti giustificativi delle condizioni sopra descritte dovranno dal richiedente la dichiarazione della cittadinanza presentarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è domiciliato.

L'Ufficiale dello Stato Civile li esaminerà, e qualora riscontri che essi sono conformi alle prescrizioni della legge, rilascerà al richiedente una dichiarazione

affermativa dell'acquistata cittadinanza. Nel caso contrario, la dichiarazione da rilasciarsi sarà negativa.

Una copia della dichiarazione affermativa dell'acquistata cittadinanza, dovrà nel termine di giorni quindici, a contare dal giorno del rilascio della medesima, mandarsi dall'Ufficiale dello Stato Civile al P. Procuratore del Tribunale civile e correctionale del Circondario.

Art. 3.


Il P. Procuratore nel termine di un mese successivo al ricevimento della dichiarazione, qualora la creda contraria alla legge, avrà facoltà di ricorrere al Tribunale civile per chiederne la revoca.

Il ricorso dovrà essere notificato all'Ufficiale dello Stato civile e alla parte interessata, la quale avrà un termine di quindici giorni per rispondere.

Spirato codesto termine, l'affare sarà trattato e risolto dal Tribunale in Camera di consiglio, osservate le disposizioni prescritte nel titolo I, libro III, del Codice di procedura civile.

Art. 4.

Lo stesso diritto di ricorso innanzi al Tribunale civile compete al richiedente la cittadinanza, la cui domanda sia stata risolta negativamente dall'Ufficiale dello Stato civile, ed ancor in questo caso si osserveranno



i termini e le forme di procedimento stabilite nel precedente articolo.

Art. 5.

La dichiarazione affermativa dell'acquistata cittadinanza, produce i suoi effetti, appena sia divenuta irrevocabile.

Addì 18 Giugno 1869.

Il Presidente del Senato
Casati

SENATO DEL REGNO

Progetto di legge per l'Estensione dei diritti civili e politici agli Italiani delle province che non fanno ancora parte del Regno, iniziato dalla Camera dei Deputati e dalla medesima adottato il 1° dicembre 1868, comunicato al Senato nella tornata del 2 stesso mese (V. stampati N. 196 e 196-A).

Progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1° dicembre 1868

Articolo unico.

Le persone contemplate nell'art. 1., primo alinea della legge elettorale 17 dicembre 1860, saranno ammesse all'esercizio dei diritti politici nel Regno, purchè:

- a) Si iscrivano nei registri dello stato civile di un comune di loro scelta;
- b) Presentino la fede di nascita;
- c) Giustificano legalmente di non trovarsi nei casi previsti dall'art. 104 della legge elettorale 17 dicembre 1860.

Il Presidente
ADRIANO MARI.

11/10/1969

Allegato alla Relazione del
di Agricoltura e Commercio
del 1969

Con il 5° documento

W.B. - Documento con
relazione, ed è quello
che si riferisce al
documento di lavoro per il 1969

Per unna alla Direzione Pannu 29. 67.

107

Alto in corso

Le ritorno le bono di stampa della nostra
relazione con gli alligati. La prego a mandare
il plico diretto al Senatore dell'Accursi, -
che contiene un alligato, che è la storia
in compendio del Museo industriale in Torino.
Ho scritto al Senatore dell'Accursi che appena correte
anche queste bono, le ritorni a lei. Così ella
potrà ordinare una prova di stampa della
intera relazione con tutti gli alligati, -
mandandola qui in Pannu, di che se
Loro scrivono.

Ho fatto anche sempre quale mi prego
di spedirmi con tutto il mio e considerazione

Per L. mi avveggo che manca nella
bono di stampa inviarmi l'allegato
che una tabella del servizio forestale
e del relativo personale. Mi reco =
mando ricorrendo perché la tipografia
è la unica che oltre nello
mediarmi la intera prova di stampa
della relazione.

Leo D'Amico

Zornigiani

2

Allegato A

Tabella dell'organico generale del servizio forestale del Regno

Personele	Assegnamenti		Cotele generale
	parziali	totali	
<u>Consiglio Forestale</u>			
Ministro Presidente.....	"	"	
Un Direttore Capo di Divisione.....	"	"	
Tre Ispettori generali.....	"	"	
Un Professore di forestale.....	"	1,000	
Un Professore di Diritto.....	"	1,000	
Un Ispettore forestale in riposo in disponibilità.....	"	1,000	
		3,000	3,000
<u>Servizio attivo</u>			
Tre Ispettori generali a.....	4,000	12,000	
Quindici Ispettori di 1 ^a Classe a.....	2,600	39,000	
Venticinque Ispettori di 2 ^a Classe a.....	2,000	50,000	
Centoventi Guardie Generali a.....	1,100	168,000	
Centocinquanta e cinque Capisguardie a.....	1,000	155,000	
Sessanta Omini Forestali.....	"	"	
Quaranta Brigadieri a.....	" 700	28,000	
Quattrocento e ottanta Guardie Forestali a.....	" 600	282,000	
		734,000	734,000
<u>Indennità di giro</u>			
Tre Ispettori generali a.....	1,800	4,500	
Quaranta Ispettori a.....	" 900	20,000	
Centoventi Guardie Generali a.....	" 300	36,000	
Centocinquanta e cinque Capisguardie.....	" 300	16,500	
Venti Brigadieri a cavallo a.....	" 300	6,000	
Centocinquanta e cinque Guardie forestali a cavallo a.....	" 300	40,500	
		153,500	153,500
<u>Spese d'Ufficio</u>			
Quaranta Ispettori a.....	300	12,000	12,000
			902,500

~~Allegato A.~~

TABELLA dell'organico generale del servizio forestale del Regno.

PERSONALE	Assegnamenti		TOTALE
	parziali	totali	Generale
<i>Consiglio forestale.</i>			
Ministro Presidente L.	»	»	
Un Direttore Capo di Divisione »	»	»	
Tre Ispettori generali »	»	»	
Un Professore di forestale »	»	1,000	
Un professore di diritto »	»	1,000	
Un Ispettore forestale in riposo o in disponibilità . . . »	»	1,000	
		3,000	3,000
<i>Servizio attivo.</i>			
Tre Ispettori generali a L.	4,000	12,000	
Quindici Ispettori di 1 ^a classe a »	2,600	39,000	
Venticinque Ispettori di seconda classe a »	2,000	50,000	
Centoveni Guardie-generalì a »	1,400	168,000	
Centocinquantacinque Capi-guardie a »	1,000	153,000	
Sessanta Alunni forestali »	»	»	
Quaranta Brigadieri a »	700	28,000	
Quattrocentosettanta Guardie forestali a »	600	282,000	
		734,000	734,000
<i>Indennità di giro.</i>			
Tre Ispettori generali a L.	1,500	4,500	
Quaranta Ispettori a »	500	20,000	
Centoveni Guardie-generalì a »	300	36,000	
Centocinquantacinque Capi-guardie »	300	46,500	
Venti Brigadieri a cavallo a »	300	6,000	
Centotrentacinque Guardie forestali a cavallo a . . . »	300	40,500	
		153,500	153,500
<i>Spese d' ufficio.</i>			
Quaranta Ispettori a »	300	42,000	42,000
			902,500

Visto d'ordine di S. M.

Firenze addì 25 Agosto 1867.

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio

F. DE BLASII

yh
Alligato B.
Giorno

1
Carta Geologica d'Italia - Genio Storico.

19 ottobre 1860. Proposta dell'Ingegnere delle Miniere
per la compilazione della Carta geologica d'Italia.

Il primo a segnalare al governo l'importanza ed i vantaggi d'una carta geologica dello Stato fu l'Ingegnere delle Miniere il quale con lettera 19 ottobre 1860 n° 55 proponeva al Ministero di Agricoltura Ind. e Comm. di farla compilare dagli Ingegneri del R. Corpo delle Miniere sotto l'alta sorveglianza del Consiglio d'questo nome.

Decreto Reale 28 luglio 1861 che istituisce una giunta consultiva incaricata di stabilire e discutere le norme per la formazione di una gran carta geologica d'Italia.

Nell'anno successivo cioè all' 28 luglio 1861 il Conte Cordova che teneva il portafoglio di quel Ministero favorì con elaborate relazioni, l'iniziativa d'un Decreto Reale che istituiva una Giunta consultiva incaricata di discutere e stabilire le norme per la formazione d' tale Carta chiamando a farne parte con altro Decreto dello stesso giorno, ventitre dotti uomini scelti fra i più reputati cultori della geologia. Essi dovevano radunarsi in Firenze nell'occasione dell'Esposizione Italiana che appunto stava per aprirsi in quell'epoca, ed era espressamente dichiarato che il loro incarico doveva cessare e la Giunta sciogliersi non

Decreto Reale 28 luglio 1861 che nomina i membri della Giunta consultiva.

18
a punto

28 Settembre 1861. Rapporto della
Giunta Geologica.

Incarico dato al Comm.^o Quintino Sella

Relazione del Comm.^o Sella

appena furono state presentate le proposte credute più acconce a raggiungere l'intento che il Ministero s'era prefisso.

In conformità di questa disposizione la Giunta dopo alcune adunanze formulò le sue conclusioni in un rapporto che venne rassegnato al Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio il 28 Settembre dello stesso anno indicando come più opportuna per la gran Carta la scala di 1 a 50 mila e facendo voti che venisse frattanto intrapresa l'esecuzione di una carta in piccola scala (1 a 500 mila) nella quale si sarebbero riuniti i risultati degli studi fatti separatamente sopra vari punti d'Italia dai singoli scienziati.

Il Ministro incaricò allora il Comm.^o Sella di visitare alcuni stati d'Europa onde studiare quali prove si facessero i vari metodi tenuti nella formazione delle Carte Geologiche ed egli non tardò a riferire i risultati delle sue investigazioni, studiando la sua esposizione con quelle proposte che meglio apparivano convenire alla esecuzione del lavoro.

Decreto Reale 12 Dicembre 1861. N.º 408 che
ordina la formazione della gran carta geologica.

Relazione del Prof.º Igino Cocchi.

Le conclusioni del Com. Sella
vennero integralmente adottate dal
Ministro che le formulò nel Decreto
Reale 12 Dicembre 1861. N.º 408.
Questo Decreto che ordinava la for-
mazione della carta geologica d'Italia
nella scala di 1 a 50 mila e
che istituiva il personale destinato
alla sua esecuzione aumentando con-
venientemente la pianta del corpo
delle Miniere, non venne mai applicato
per mancanza dei fondi necessari.
nel 1862. Il Prof. Cocchi studiò
in Londra questo stesso argomento
e ritornato in Italia, nella sua relazione
"Mappe Carte &c" riferì le impres-
sioni che la mancanza di carte geolog-
iche italiane aveva prodotto negli altri
paesi, insistendo sulla necessità di
por mano al lavoro avviso ad alcuni
dei mezzi che si potevano mettere
in opera per sollecitare l'incominci-
amento di questo lavoro. La carta
geologica cessò peraltro anche con
questo d'essere oggetto delle cure
del Governo e sarebbe forse rima-
sta più oltre in dimenticanza se
la necessità di non rimanere ultimi
nella gara di progresso nazionale
alla Esposizione di Parigi del 1867

Mauristi

28 Dicembre 1866. Proposta dell'Ingegnere
delle Miniere

Decreti Reali 18 Febbraio e 14 Dicembre 1866
che istituiscono e modificano la Sezione
geologica del Consiglio delle Miniere

da comparire

25 Novembre 1866. Incarico dato al
lat. Prof. Cocchi — Convocazione
della Sezione geologica,

non avesse a ciò nuovamente attirata l'attenzione del Ministero di Agricoltura Ind. e Com.^o Secondando infatti la proposta fatta (tagli dall'Ingegnere) delle Miniere con lettera 28 Dicembre 1866 N.º 54, era promossa il Decreto Reale 18 Febbraio 1866 cui faceva seguito altro del 14 Dicembre 1866 e coi quali istituivasi una Sezione geologica composta di 3 membri del Consiglio delle Miniere, incaricata di sorvegliare i lavori che si sarebbero eseguiti da alcuni uffiziali del corpo delle Miniere per segnare sulle nostre Carte topografiche di maggior dimensione col sussidio degli studi parziali già esistenti, la Costituzione geologica d'Italia. Alle relative spese doveva servire la somma di Lire 4 mila destinata con Decreto 23 Dicembre 1866 N.º 2764, per indennità ai geologi operatori del R. corpo delle Miniere.

Pochi mesi dopo l'istituzione della Sezione geologica eoi all' 25 Nov. 1866 lo stesso ministero d'Agricoltura interpretando il desiderio della R. Commissione italiana per l'Esposizione universale di Parigi, affidava

1° Gennaio e 4° Gennaio 1867 - Circolari del
Ministro d'Agricoltura ai Prefetti del Regno
e ai cultori della Geologia

Carta Geologica in piccola scala (1 a 600 mila),
inviata alla Esposizione di Parigi del 1867)

al Prof. Igino Cocchi la esecuzione
d'una carta provvisoria in piccola
scala da inviarsi alla Esposizione e
dietro la domanda del medesimo, lo
autorizzava a riunire e a consultare
la sezione geologica presieduta dalla
quale egli era membro, nominandolo
a tal uopo Presidente della medesima
la sezione riunita ebbe a proporre
vari provvedimenti che si trovano
indicati nel verbale della sua adunanza.
Così ebbero luogo le circolari che
furono dal sig. Ministro disamate
il 1° e il 4° Gennaio 1867 l'una
ai Prefetti del Regno, l'altra
ai privati cultori degli studj geolo-
gici affinché volessero fornire colla
massima prontezza quei materiali
e lavori editi ed inediti che potevano
essere di qualche aiuto alla esecuzione
del lavoro. Colla scorta infatti dei
materiali pervenuti e di quelli che
già si provvedevano il Prof. Cocchi
compilò una carta geologica della
Italia Settentrionale e Centrale
nella scala di 1 a 600 mila
valendosene a tal uopo della carta
topografica dello Stato Maggiore
e poté inviarla per i primi giorni

dell'Esposizione a Parigi, accompagnandola con una succinta descrizione. L'Italia Meridionale non si era stata rappresentata perché sebbene non mancassero sulla costituzione del suo suolo note e memorie, non si avevano però carte geologiche né edite né inedite. Trattando il Comm. Cordova incaricava il Prof. Cochi di studiare il modo più pratico per devenervi alla organizzazione necessaria per cominciare e proseguire il lavoro, prima col Comm. Saffina poi col Marchese Comm. Pareto avvisando specialmente alla economia.

Finiti finalmente tali studi la Sezione geologica veniva con Decreto Reale 15 Dicembre 1867 definitivamente costituita in Comitato Geologico e con altro Decreto dello stesso giorno venivano nominati i 5 membri del Comitato chiamandone uno cioè il Prof. sav. Cochi a compiere le funzioni di Presidente. Una delle prime cure del Comitato fu quella di compilare il proprio Regolamento il quale venne approvato con Decreto Min. 30 Agosto 1868.

Decreto Reale 15 Dicembre 1867. n° 4113 che costituisce definitivamente la Sezione Geologica in Comitato Geologico

Decreto Reale 15 Dicembre 1867 che nomina i 5 membri del R. Comitato Geologico

Decreto Min. 30 Agosto 1868 che approva il Regol. del Comitato Geologico

Primi lavori del R. Comitato Geologico and affino poi di iniziare le sue opere
 di studio e di esecuzione in modo da conciliare l'uti-
 lita' delle medesime colla ristrettezza
 dei fondi di cui poteva disporre
 il Comitato stesso nelle sue adunanze
 del 20 e 21 Agosto 1868 deliberava
 di valersi delle lire 4 mila de-
 stinate nel Bilancio del R. Corpo
 delle Miniere a' geolog. operatori,
 per la esecuzione di 3 distinti lavori
 cioè:

- 1.° Rilevamento geologico della regione
 solfifera di Arzilia
 - 2.° Rilevamento geologico dell'Isola
 d'Elba.
 - 3.° Ultimazioni della carta geologica delle
 Alpi Graje lavoro gia' incominciato
 dal Prof. Cav. Gastaldi membro del
 Comitato.
- Il Comitato affidava l'esecuzione
 del primo lavoro all'Ingegnere delle
 Miniere G. Sebastiano Mottura
 ponendo a sua disposizione la
 somma di \$ 1500; quella
 dell'ultimo al Prof. Gastaldi
 che lo ha iniziato assegnandogli
 per cio' \$ 1000. - Destinava pure
 \$ 1000 per il lavoro da farsi
 all'Isola d'Elba, riservandosi per

quanto lo concerne a provvedere
direttamente. Faceva intanto le
opportune pratiche presso il Ministero
d' Agricoltura e Com. affini di
ottenere dal Governo Austriaco,
merito l'interposizione del Ministero
degli Esteri sia la collezione com-
pleta delle carte topografiche
dell'Italia superiore e media pub-
blicate per cura dell' I. e R. Stato
Maggiore nella scala di 1 a 86400
sia i disegni topografici originali
nella scala di 1 a 28800 che serviranno
alla pubblicazione delle carte anzidette
con quarti fogli in scala ancora ap-
propriata per gli studi da farfi
sul terreno e colle altre carte di
grand' dimensione che potranno
seguire averfi il Comitato inter-
prendera non appena abbia ottenuto
i fondi che desidera e i suoi lavori
regolari per la esecuzione della gran-
dissima carta partendo da un centro deter-
minato e proseguendo in quel
senso che verra suggerito dallo
studio del paese.

quanto lo concerne a provvedere
direttamente. Faceva intanto le
opportune pratiche presso il Ministero
d' Agricoltura e Com. affini di
ottenere dal Governo Austriaco,
merito l'interposizione del Ministero
degli Esteri sia la collezione com-
pleta delle carte topografiche
dell'Italia superiore e media pub-
blicate per cura dell' I. e R. Stato
Maggiore nella scala di 1 a 86400
sia i disegni topografici originali
nella scala di 1 a 28800 che serviranno
alla pubblicazione delle carte anzidette
con quarti fogli in scala ancora ap-
propriata per gli studi da farfi
sul terreno e colle altre carte di
grand' dimensione che potranno
seguire averfi il Comitato inter-
prendera non appena abbia ottenuto
i fondi che desidera e i suoi lavori
regolari per la esecuzione della gran-
dissima carta partendo da un centro deter-
minato e proseguendo in quel
senso che verra suggerito dallo
studio del paese.

V. Galvani



REGNO D' ITALIA
MINISTERO
DE
AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE GABINETTO

N^o del Registro d'Entrata 3883
del Prot. Divisionale 91
della posizione

Risposta a lettera
del 6 corrente
Dis. 96

Nella risposta s'indicheranno
i numeri della presente

Oggetto

Organici del Ministero
Impiegati straordinari, avventizii e comandati

Firenze Casino, addi 8 Febb. 1868.

L. 109

Le riforme portate
all'organico di questo Ministero
Dopo l'imanzione del R. D. L.
24 Ottobre 1866 N^o 3306 sono quelle
stabilite dai Reali Decreti 23 gen-
naio e 20 ottobre dello scorso anno
N^o 3505-4006 dei quali si unisce
un esemplare.

Gli Impiegati straordinari che
prestano servizio in questo Ministero
sono 21. e quasi tutti addetti ai
Lavori di Statistica.

Gli avventizii sono 6. ed essi
pure lavorano per la Statistica.

Gli impiegati comandati sono
10, dei quali, 4 Dell'Amministrazione
forestale, e prestano servizio, 2. alla
sezione forestale, uno alla Sezione
Agricoltura, ed uno alla Sezione
del servizio Ispico.

Il 5^o è un Ispettore del Sindaca-
to per la sorveglianza delle società
commerciali e degli Istituti di
credito, il quale è destinato all'uf-
ficio Centrale del Sindacato stesso.

Alla sezione incaricata del
servizio delle opere di bonifiamiento

All'Onorevole sig. Presidente
del Consiglio dei Ministri

Firenze

Dei terreni paludosi vi è addetto
per la relativa contabilità, col
consenso del Ministero delle finanze
un impiegato della Contabilità
di Stato in Venezia, ed un capo-
custode di dette opere.

Alla sezione Industria vi
sono due disegnatore delle priva-
tive industriali ed un Com-
messo del Corpo Reale delle Miniere.

Canto il sottoscritto si pre-
gia significare a codesta spo-
tabile Presidenza in risposta
all'ufficio del 5 corrente dell'Ono-
revole Presidente della Camera
dei Deputati.

Il Ministro
Delegato



SEZIONE GABINETTO

Off. del Registro d'Entrata
del Prot. Divisionale 1109
della posizione
degiunto a
Rinviato a lettera
dell' 8 febbraio ultimo
Dis. 96, 3383 - 91

Nella risposta s'indicheranno i numeri della presente

Oggetto

Impiegati straordinari ed avventizii

Alla Presidenza della Camera dei Deputati

2
11. 2105.
Per Organica

Strome

Commiss. addetti 5

Giugno 1865

16

Con mia lettera dell' 8 febbrajo 11.º 91, dopo di avere accennate alla S. M. le riforme portate all' organico di questo Ministero posteriormente al Decreto Reale 24 Ottobre 1866 11.º 3306, aggiungeva quindi, come ne era stato richiesto, la nota numerica degli Impiegati straordinari ed avventizii addetti ai differenti uffici del Ministero stesso.

Tale nota non corrispondendo più al numero degli Impiegati suddetti che prestano attualmente l'opera loro in questi Uffici mi reco a debito di trasmetterle un' altra aggiungendo in proposito alcune brevi note esplicative onde la Commissione del Bilancio possa formarsi una giusta ed esatta idea delle ragioni per le quali il Ministero crede opportuno di mantenere costesti straordinari collaboratori, non che delle norme tenute nel retribuirne il lavoro.

Di incominciando dall' Ufficio di Statistica, a l.

22

quale sono applicati in gran parte gli straordinari e gli avventizii, giova osservare in primo luogo che il ristretto personale ordinario di questo Ufficio, che è di soli 14 impiegati di varie classi, sarebbe di gran lunga insufficiente alle molteplici, minuziose e sempre crescenti compilazioni statistiche iniziate da questo Ministero, o affidate dalle altre Amministrazioni centrali.

A questa ragione, per così dire, assoluta che ha consigliato di provvedere all'accennato difetto di personale ordinario con l'opera di straordinari, se ne aggiungono quindi altre di opportunità e di convenienza nascenti dalla natura stessa dei lavori statistici. E quali, essendo in gran parte opera materiale di spoglio e di somme, se si volesse compire in Ufficio, non si potrebbero affidare che agli impiegati ordinari dell'infima classe, il cui numero dovrebbe perciò aumentarsi tanto da essere affatto sproporzionato con quello delle classi superiori. Il ricorrere quindi all'opera di emanuensi scelti secondo la idoneità loro alle speciali compilazioni, retribuiti in proporzione del

lavoro, e variabili di numero, secondo che questo
cresce o diminuisce, o secondo l'urgenza di averne
in pronto i quadri definitivi, pare non solo il
sistema più idoneo a praticarsi, ma ancora il
meno costoso; giacchè non bisogna dimenticare
che la precarietà della prigione, il desiderio di
mantenersi la occupazione e con essa il guadagno,
fanno sì che l'opera dello straordinario, efficace e
mente sindacata, non solo riesca copiosa ma
ancora altissima.

Quello è da considerarsi che i lavori statistici
non hanno quel seguito regolare e uniforme
che presentano gli affari delle altre Amministrazioni.
Ora vi è affollamento di documenti da spogliare,
di quadri parziali o generali da compilare, ora
ve n'è invece difetto. Anche a queste condizioni
speciali si soddisfa opportunamente con gli
straordinari che si licenziano o riprendono secondo
il bisogno.

Ospetto alle retribuzioni notate nell'unico
elenco di conto a ciascun straordinario è da
osservare che sono piuttosto dimostrative che

effettive, mentre queste si calcolano sempre in ragione del lavoro compiuto. Così per esempio, la massima retribuzione di 150 lire, assegnata allo straordinario Colledo, rappresenta non solo il lavoro dal medesimo fatto in ufficio, ma ancora quello eseguito a domicilio.

È qui torna a proposito il dichiarare ancora come la distinzione adottata nell'elenco di straordinari e di avventizi corrisponda a quelli il cui lavoro si compie in ufficio e quelli che lo adempiono a domicilio. Anche questa distinzione è stata consigliata dalla diversa natura delle compilazioni. Così per alcuni lavori di primo spoglio, che richiedono continuo riscontro con altri documenti, e l'assidua sorveglianza di un impiegato ordinario, o che per la riservata loro natura non si potrebbero o sarebbe meno conveniente il lasciarli uscire dall'ufficio, si è preferito di far eseguire in ufficio, gli altri invece, come i semplici riassunti, le somme, parve più opportuno affidarli agli avventizi che lavorano a domicilio.

Il sottoscritto non crede poi inutile l'avvertire

come taluni degli straordinari, il Colloredo ed il Pagano per esempio, siano anziché impiegati rimasti senza ufficio e senza stipendio dopo trascorsi gli anni della disponibilità.

Le cose fin qui dette varranno a spiegare ed anche a giustificare il sistema adottato, il quale, a giudizio del sottoscritto, ha il triplice vantaggio di mantenere il personale ordinario entro gli stretti limiti di ciò che è necessario ai lavori che richiedono attitudini speciali e più distinta intelligenza; di conseguire una economia relativa alla mole del lavoro, e di poter raggiungere, come si è fatto fin qui con lode generale, uno dei fini più importanti della statistica, cioè che le pubblicazioni statistiche seguano, quanto è possibile, da vicino i fatti che ne sono il soggetto.

A queste considerazioni generali, e più che altro relative all' Ufficio di statistica, non mi rimane che di aggiungere poche parole sugli straordinari addetti all' ufficio delle private industriali e agli istituti tecnici.

Quanto ai due straordinari che si occupano

nel tenere in corrente il registro per le decisioni
dei locali di cui è demandata la privativa, e
nel sorvegliarne la stampa, basterebbero accennare
che sotto il Governo lardo a questo medesimo
servizio erano applicati non meno di 8 impiegati.

Un solo straordinario coadiuva, nel servizio degli
istituti tecnici, i due impiegati ordinari che
compongono questa sezione. Dopo la estensione
grandissima data negli ultimi anni a questo
importante ramo della pubblica istruzione, pare
al sottoscritto che il personale che vi è adetto
piuttosto di difetto che di esuberanza.

Un altro impiegato straordinario, il sig. Tomavalle,
con lire 80 mensili è adetto alla sezione del
servizio ippico.

Nella fiducia di avere soddisfatti ai desideri
della Commissione Parlamentare, il sottoscritto si
profferisce pronto a dare quei maggiori schiarimenti
che le potessero nuovamente occorrere.

Al Ministro
P. Selgarey

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio di Statistica

Straordinari

1	Pagano	retribuzione	Lire	100. "
2	Piacentini	"	"	100. "
3	Piandone	"	"	100. "
4	Castucci	"	"	120. "
5	Colloredo	"	"	150. "
6	Beltrami	"	"	160. "

Arventizii

1	Bava	"	"	50. "
2	Pellegriffi	"	"	100. "
3	Baldi	"	"	120. "
4	Bonnenfant	"	"	100. "

Ufficio delle Privatise

1	Quarlini	retribuzione	Lire	100. "
2	Manetti	"	"	100. "

Istituti tecnici

1	Lattanzi	retribuzione	Lire	100. "
---	--------------------	--------------	------	--------

Servizio ippico

1	Senavalle	retribuzione	L.	80. "
---	---------------------	--------------	----	-------

Firenze, 1. Luglio 1863

124

M. S. Presidente

della Commissione del Bilancio per
Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio, avvenuto il 30 Gennaio
di quest'anno, alcuni Onorevoli Ver-
putati insistettero per avere notizia
degli impiegati straordinari di quel
Ministero, i quali non erano com-
presi in nessuno dei Capitoli del
Bilancio. Il sottoscritto corso rela-
tore ha potuto darvi assai cose nel
Ministero di Agricoltura e Commercio
vi hanno impiegati straordinari,
avventizi e comandati, con au-
torità di Sigendo. Da una Nota co-
municata al Presidente del Consiglio
de' Ministri il 5. Feb. di quest'anno,
il Ministro 'Indico', essere gli impiegati
straordinari 21, gli avventizi 6, e
10 i comandati; ma in un' appen-
dice del 5. Giugno alla Presidenza
della Camera, gli straordinari si
limitano a 9, gli avventizi ad 6,
e si fa cenno del tutto dei comandati.

Al M. S. Presidente
della Commissione Generale
del Bilancio.

In presenza di questi dati con-
tradittorii, per l'ufficio che vi
incombe come relatore di quest'Of-
ficio per 1869, prego V. S. Ill.
a procurarmi dal Ministero di
Agricoltura e Commercio, i dati of-
ficiali seguenti, di cui io possa
far uso nelle relazioni, e di inviare
alla Camera:

1° Accenti, ma, a che servono,
e di quale stipendio godono, gli im-
piegati straordinari.

La voce S. Singola indicherebbe
che verisimilmente ad essi sono affidi più gene-
ralmente, lavori statistici e non co-
stanti, al che ripugnerebbe lo stipen-
dio necesse accordato a questi
impiegati come indica la voce men-
zionata, il quale dev'essere la
continuità e caparra dei lavori.

È notato e commentato nella di-
visione del Vicario per 1868
che alcuni fra gli impiegati straordinari
godono di stipendio superiore agli im-
piegati ordinari di 1^a e 2^a categoria.

e che almeno di essi venisse
restituito dopo aver cessato di
essere a ruolo, e liquidata la gestione.

2° Quant'anno, a che
venisse, in quale Divisione, e con
quali stipendi gli avventizi, ed i
Comandanti.

3° Da quale parte del Bilancio
si prendono i fondi per questi af-
fari, e perché questa spesa che
assume carattere di stabilità, non
appariva in nessuno dei capitoli
del Bilancio.

Levi fatto a Voi On. ma
le voci procurarmi in modo
ufficiale questi dati, ed intanto
mi onoro di afferirvi.

Scrittura
D. Zanigiani



REGNO D' ITALIA

MINISTERO

AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

SEZIONE GABINETTO

N. 10 del Registro d'Entrata *19064*
del Prot. Divisionale *555*
della posizione

Risposta a *Lettera*
del *2 corrente*
Dis. *2* No. *2000*

Nella risposta s'indicheranno
i numeri della presente

Oggetto

47

Firenze
Cosimo, addi 7 luglio 1868

Il M. 2184
in n. 189. Bilancio

Ho ricevuto la nota
dei coluffi onorevoli presi
danza ed a corrente No
2000 e mi reco a premura
di rassegnare all' Ill. M. P. S.
l'unito quadro contenente
gli schiarimenti richiesti
dal foglio colla nota sopra
comunicato, del 27. luglio,
relativo agli Intendati
Insordinati, avventizi e
Comandati attualmente
presso questo ministero

per ministro
C. Delgado

al Sig. Presidente della
Camera dei Deputati

40

Allegato



REGNO D'ITALIA

MINISTERO

DI AGRICOLTURA INDUSTRIA E COMMERCIO

Div.^{ne} 2.^a Sez.^{ne} 1.^a

del Registro d'Entrata
del Prot. Divisionale
della posizione 132/13

Risposta a
del
Div.^{ne} 2.^a

Indicare nella risposta
la Div.^{ne} la Sez.^{ne} i numeri e la data della presente

Oggetto

Modificazioni ai Capitoli 33,
35 e 38 del Bilancio Passivo
del 1869 per il Ministero di
Agricoltura, Industria e Com-
mercio -

2

Sig. Presidente della
Commissione del Bilancio
della Camera dei Rappresentanti
Firenze

Firenze addi 14 Dicembre 1868

Nel Bilancio passivo di
questo Ministero per il venturo
Esercizio 1869, e giusta la nota
di variazioni al Capitolo 38, è
prevista la spesa per torrenti
di Nota in Provincia di Caser-
ta in L. 50521,15

Tale opera interessa anzitutto
che la provincia di Avellino,
per i comuni di Sauro, Bai-
no e Monteponte; per cui la
Deputazione Provinciale di
Avellino, desiderando concorrere
alla spesa per dare maggiore
sviluppo a quei lavori, con
sua deliberazione del 30 Settem-
bra 1868 apriva un sussidio
di Lire 5000, che fu iscritto
al titolo 2 Capitolo 8 Articolo
34 del suo Bilancio per il 1869

Il Ministero ha autorizzato
tale sussidio della Provincia
di Avellino e si farà prenu-
zia di prescrivere l'esecuzione
dei maggiori lavori per quella
Confessione. Va bene è ne-
cessario, che, nel suddetto
Capitolo 38, lettera a) del
Bilancio passivo di questo
Ministero per il 1868, figu-
ri un aumento di Lire
3000, portandosi così la
complessiva cifra a Li-
re 53581, 15. Nell'intel-
genza che tale maggiore
spesa non aggrava il
bilancio passivo dello Stato
dappoiché di pari somma
di Lire 3000 dovrà au-
mentare il Bilancio
attivo capitolo 50; giusta
quanto con Nota di questa
stessa data si è significat
al Ministero delle Finanze



Regno d'Italia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI

PRINCIPATO ULTERIORE

Divisione

Sezione

N.°

del protocollo

Risposta al foglio

OGGETTO

Avellino il di 23 Novembre 1868

Esstratto dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale presa nella tornata del 30 Ottobre 1868, in virtú dell'atto

« Per insidie di tre Mandamenti di San ...
« ... Rocca e Monteforte per concorso de ...
« gli ... nelle opere di bonificazione ...
« ... da questa Provincia ...
« ... nell'anno ... »

Il Consigliere Di Pubblica
Vigilanza Dell'Amministrazione
E. degli Affari

Visto
Il Prof. Presidente della
Deputazione Provinciale
V. ...

Al Signor

Indicare nella risposta la data, la Divisione, ed i Numeri del Protocollo di cui nella presente.



Regno d' Italia

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI

PRINCIPATO ULTERIORE

Divisione Sezione

N.° del protocollo

Risposta al foglio

OGGETTO

Avellino il dì 23. Settembre 1868

Il sottoposto attestò che in esecuzione della
Deliberazione presa dal Consiglio Provinciale
nella tornata del 30 Settembre 1868 sotto
l'art. 31 l. 1.° tit. 2.° del bilancio 1869
venne fatto il seguente stanziamento.
"A lire. Miladuecento di Caserta, Caserta
e Monteforte sulle spese di Navigazione,
"ad libitum."

Il Consigliere di Prefettura
V. G. M. dell'Avv. Provinciale
Depl. M. M.

Visto
Il Prefetto Provinciale
C. M. della Delegazione Provinciale
Provincia
Al Signor

Indicare nella risposta la data, la Divisione, ed i
Numeri del Protocollo di cui nella presente.

In oltre la spesa prevista
 per il Bagnino Nocerino
 Capitolo 35 scivvetti Milano,
 in Lire 44590, 70, si pre-
 sume che non sarà suf-
 ficiente per quei lavori.
 Dall'altro sulla somma
 prevista per le paludi
 di Napoli, al Capitolo 33,
 vi sarà una economia
 di L. 6000, che si otterrà
 dal progetto di sistemazione
 della strada dei Pasconi,
 rettificato a norma del
 voto del Consiglio Superiore
 dei Lavori Pubblici; quindi
 aderendo alla richiesta
 della Direzione di quelle
 opere di Bonificamento
 si acconsente alla riduzione
 di L. 6000 nel Capitolo 33
 lettera b), portando la cifra
 totale a L. 50174, 65; ed
 all'aumento di pari somma

Di L. 5000 sul Capitolo 25
lettera b), facendosi armoni-
zare la cifra a L. 50396,70.

Laonde il sottoscritto
prega la Commissione
del Bilancio a voler ac-
consentire alle suddette
modificazioni, portan-
dole in atto nel Bilan-
cio di questo Ministero
per il 1869 -

Il Ministro

Alvares

17

Allegato E

27

Allegato E

136

Competenze Speciali
del D. R. Ministero di commercio
e di pubblica Economia
del Regno austriaco
§ 1.

Le competenze speciali del D. R. Ministero di commercio e pubblica Economia comprendono la direzione di tutti gli affari, che si riferiscono alla cura ed alla rappresentanza degli interessi del commercio, dell'industria, delle arti e mestieri, e di tutti i rami della produzione privata

§ 2.

Diritti di dogana
tributi ed imposte di commercio
Attribuzioni e istituti di commercio
e di arti e mestieri

- a) L'avviamento e la trattazione per concludere trattati relativi al commercio, alle arti e mestieri, ed alla navigazione d'accordo coi rispettivi Ministeri, e patata prima la Suprema decisione.
- b) Il vigilare all'adempimento e all'esecuzione di questi trattati, secondo le circostanze, d'accordo con gli altri Ministeri che vi hanno parte.

§ 3.

La cooperazione a stabilire e regolare la gabella.

§ 4.

- a) La Suprema direzione degli affari di commercio e di arti e mestieri, riservando al Ministero di Stato la trattazione e decisione in ultima istanza di ogni memo-

reali e ricordi delle parti intorne alle
questioni ed allestione dei diritti di
commercio, ed arti e mestieri, dei privile-
gi di mercato, dei passaporti per commer-
cio grovato, intorno all'ammissione di
stranieri all'esercizio di qualche arte o
mestiere, e all'imprendimento di
qualche professione in Austria, e intorne
alle questioni per trasgressione dei re-
golamenti d'arti e mestieri ~~hanno~~
~~intorno all'Austria intanto~~; quest'ultima
venono ivi trattate dalla commissione
che stabilita, per la trattazione delle
trasgressioni di polizia, e che interviene
di un rappresentante del Ministero
di commercio e di pubblica economia

S. 5.

6) La direzione e decisione degli af-
fari dei governi di commercio, delle
società professionali, ed altre corpora-
zioni di commercio ed arti e mestieri
secondo le circostanze d'accordo con
altri Ministeri che vi hanno parte.

7) La nomina dei capitani di nave
e dei capitani di mercantile, ed l'eser-
cizio del potere di disciplinare i pirati in
determini

8) Il vegliare all'osservanza delle leggi
sopra le cause di commercio e di
arti e mestieri, e la conferenza dei giu-
dici della medesima dopo aver
presto informazioni sulle loro pro-
cedute

9) Il conformarsi della legge d'usure

La cooperazione all'istituzione ed appropria-
zione degli istituti delle assicurazioni
in genere, promosse per l'industria, il com-
mercio, e la navigazione, come pure
delle banche ed altre assicurazioni, delle
società d'azioni ed in oltre della loro
influenza sulla cooperazione di questi
istituti in rapporto alla pubblica eco-
nomia.

f) La cooperazione allo stabilimen-
to e regolamento delle banche, degli
istituti di circolazione, di credito, di
giro e di sconto. Questo negli
istituti di credito (Banca
nazionale, Istituto di credito per
commercio, e per l'arte e mestieri,
Istituto di sconto ed in generale inter-
preta competenza del Ministero
delle finanze.

g) La cooperazione alle revisioni
della legislazione di commercio, di
cambio, e di diritto marittimo, allo
stabilimento e regolamento delle
scuole reali, di industria, artigiane,
ed degli istituti politecnici, siccome
istituti ed altre istituzioni, e di po-
sizioni cadenti nella sfera degli al-
tri ministeri, le quali però hanno
una essenziale influenza sul com-
mercio, sulle arti e mestieri, e sopra
la navigazione.

§ 6.

La cooperazione alla revisione dei
condizioni degli impiegati coloniali

[Faint, mostly illegible handwritten text in the left margin]

...necessari al estero, al regolamento
...della cartolaria, e ad assumere
...il sovrano esecutiva per li cambi
...e agenti di commercio della potestà
...estera che devono funzionare negli
...Impr. Stati Austriaci, ed inoltre
...il prendere cognizione della rela-
...zione con l'aria che giungono arri-
...no a mano.

Privilegi

S. 7.

[Faint, mostly illegible handwritten text in the left margin]

Al conferimento dei privilegi d'in-
...venzione in conformità della sovrana
...Patente per i privilegi, come pure il sovrano
...supplire all'osservanza di questa Patente
...che della legge, e della protezione dei
...campi, e delle macchine, e delle inven-
...zioni prescritti in quanto che la
...medesima non ^{sono} ~~appartengono~~ ^{ad} ~~alcun~~ ^{altro} ~~comune~~
...tentare di biasimare.

S. 8.

Per il Ministro

Le trattative al nego di regolarizzare
...e le medesime di concerto con li rispettivi
...Ministeri.

S. 9.

Opere di arte industriale

Quelle le trattative riguardante
...opere di arte industriale, e la concessione
...di mille pecuniarie charge al
...le richiedono entro i confini del pre-
...sente o Preliminare; questa concessione
...però d'accordo col Ministero del
...Bianco

S. 10.

Navigazione e Quarantene

La decisione in tutti gli affari
...ministeriali della costruzione di

2)

[Faint, mostly illegible handwritten text in the left margin]

voci, della navigazione marittima (esclusa
la marina di guerra) del Lloyd
Austriaco, della polizza marittima,
del servizio dei porti, della polizia del
mare e dei porti, degli istituti dei piloti,
dei fari, e delle tasse da pagarsi per essi,
della marina di commercio, dell'esqua-
drante di mare, come guerra generale
rale la direzione e le decisioni in tutti
gli affari, che per la Sovrana risoluzione
del 15. Maggio 1851. Sono stati adde-
gnati all'Autorità centrale marittima

[Handwritten note: "Questi" with a large bracket pointing to the right]

Negli affari spettanti alla poli-
zia dei porti, come guerra della pesca
marittima ecc. (eccetto dalla Sping-
gwa Austriaca) deve essere curata d'indicare
d'intelligenza col Ministero di Stato.

S. 11.

Navigazione fluviale

[Faint, mostly illegible handwritten text in the left margin]

La Suprema decisione amministrativa
sugli affari della navigazione a
vapore sui fiumi, e sui laghi, della
navigazione fluviale in generale e
della fluviale, in particolare della
navigazione del Danubio, dell'Elba,
Senna, Rodano e del Po, inde d'intel-
ligenza col Ministero degli Esteri
in quanto alle istruzioni ai plenipoten-
ziari Austriaci presso la Conferen-
za degli Stati ripariani del Danubio,
e la Commissione europea del Danubio

S. 12.

Strade e canali

[Faint, mostly illegible handwritten text in the left margin]

La cooperazione alla decisione in-
terna, ^(di nuove) ~~che~~ ~~tra~~ ~~le~~ ~~due~~ ~~parti~~ ~~è~~ ~~stata~~ ~~pre-~~ ~~sta-~~ ~~ta~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~soluzione~~
di esistenti mezzi di congiunzione

Strade ferrate.

a) La trattativa per concludere per lo Stato convenzioni di Strade ferrate d'accordo coi Ministri degli Affari, della guerra e delle Finanze, avuta prima la sua approvazione, e la sorveglianza all'esecuzione di tali convenzioni.

b) Lo stabilire le tariffe, e la ratificazione delle convenzioni con le amministrazioni delle Strade ferrate, o d'altri istituti commerciali, intorno alle ^{condizioni e a quelle} ~~condizioni e a quelle~~ commercio, o altre condizioni di esso, d'intelligenza col Ministero di Stato, e col Ministero delle Finanze, quanto gli interessi del tutto dello Stato.

L'esecuzione degli affari ancora pendenti della ~~Amministrazione~~ Direzione centrale, per la costruzione delle Strade ferrate dello Stato, rimane affidata al Ministero delle Finanze.

§. 14.

La trattativa per accordare concessioni di costruire Strade ferrate private in conformità alla legge di concessione di Strade ferrate, d'accordo coi Ministri di Stato, della guerra e delle Finanze.

§. 15.

esercizio delle Strade ferrate. Il vegliare all'osservanza dell'ordine d'esercizio delle Strade ferrate.

provato con Sovrana Disposizione del
16. Novembre 1851. in quanto nella
legge non è concessa ad altri Ministeri;
Colle imprese di strade ferrate
che godono della garanzia dello Stato,
e di una sovvenzione, come pure che
col Lloyd Austriaco, e con la soci-
età di navigazione del Danubio questa
sorveglianza è da esercitarsi di con-
cello col Ministero delle Finanze.

§. 16.

Poste e Telegrafi

La cooperazione nel ~~ministero~~
promulga nuove leggi e nella
revisione della costituzione, inoltre
nel concludere convenzioni e trattati
sulle poste e sui telegrafi.

§. 17.

Cultura dell' ^{terra} ~~agricoltura~~

La Suprema direzione di tutti
gli affari della cultura dell' ^{terra} ~~agricoltura~~
nei diversi suoi rami, cioè agricoltu-
ra, governo dei boschi, ^{viticultura} cultura delle
viti, ^{coltura} coltura delle ^{coltura} ~~coltura~~
delle frutta, e ^{coltura} ~~coltura~~ ^{coltura} ~~coltura~~
allevamento del bestiame ^{coltura} ~~coltura~~ ^{coltura} ~~coltura~~

Specialmente:

a) Le trattative legislative rispet-
to all'agglomerazione e allo smem-
bramento di beni feudicari, della
bonificazione, prosciugamento, e
irrigazione delle terre, dei diritti
d'acqua e delle colonie ^{coltura} ~~coltura~~ d'in-
teligenza col Ministero di Stato,
ed d'accordo col Ministero delle
Finanze in quanto golla ^{coltura} ~~coltura~~

entrarvi di molto l'interesse del
catastro, e delle imposte.

§. 18.

Politica dei Boschi e dei Campi

b) Il vigilare all'osservanza della legge forestale, e suprema linea, ed uso y uso alla politica dei boschi e dei campi, eccettuata fatta alle decisioni in ultima istanza nei casi di contravvenzione, i quali sono di competenza del Ministero di Stato, esclusivi sono da trattarsi nel foritato per le contravvenzioni delegate alla autorità politica coll'intervento di un rappresentante del Ministero di commercio e di pubblica economia.

§. 19.

Allivamento del bestiame, caccia e pesca

c) ~~La~~ ^{La} ~~regolazione~~ ^{regolazione} delle discipline nei riguardi dell'allivamento dei cavalli e la concessione di premi da parte dello Stato nella corsa dei cavalli entro i limiti del governo dello Stato.

d) ~~La~~ ^{La} ~~regolazione~~ ^{regolazione} delle pulidie dell'adipita dell'economia pubblica

e) ~~Le~~ ^{Le} ~~regole~~ ^{regole} proibizioni agrarie

f) ~~Le~~ ^{Le} ~~cooperative~~ ^{cooperative} ^{precipuanente} di Stato ai regolamenti in materia di caccia, e alla pesca

§. 20.

Amministrazione agraria ed economica

La suprema direzione del ramo agrario e di pubblica economia (scuole agronomiche) escluso lo Stabilimento forestale

3

di Mariabruna scoli d'accordo
col Ministero di Stato ove trattandosi
creare nuovi istituti d'indigeno
o d'innovare il sistema d'indigeno
to d'istituti già esistenti.

§. 21.

Credito, assicurazioni, cattecin
zioni agrarie.

La Suprema direzione delle ad-
sociazioni, del credito, e delle assicu-
razioni agrarie (Società agrarie)
d'accordo col Ministero di Stato e
col Ministero delle Finanze, quan-
do si tratti di costituire qualche
nuova società o istituto, o di cambiare
l'organizzazione d'alcuni d'essi.

§. 22.

Metallurgia e miniere

a) La direzione delle miniere
e delle opere minerarie come Suprema
autorità nella materia a tenore del-
la legge sulle miniere

§. 23.

Statistica

La raccolta ed l'ordinamento delle
relazioni consolari e di commercio
e in generale di tutti i documenti
e le tabelle statistiche importanti
pel commercio ed l'economia pub-
blica, ed altresì dei materiali
che vengono pubblicati
dalla legislatura di altri Stati,
che cadono in questa sfera.

Annotatione = Quando negli
affari, nei quali secondo la legge
scritte di disposizioni debbano andare
di concerto col Ministero di Stato,
riguardano territori e guardie, la

cui politica Amministrazione non
è in linea sottoposta al
Ministero di Stato, ma di dipen-
de del Ministero di commercio e
di pubblica economia concertando
con quella autorità centrale, che è
deputata alla direzione
dell'Amministrazione politica
sugli stessi territori esposti.

Progetto di Legge

I sottoscritti, valendosi del diritto d'Iniziativa parlamentare, presentano il seguente progetto di Legge, che fu già preso in considerazione all'unanimità in altre precedenti Legislature.

Articolo unico = Tutti gli Stati = ni delle Provincie che non fanno ancora parte del Regno d'Italia, sono paraggiati nell'esercizio dei diritti civili e politici, purché presentando l'atto di nascita, ed attempando alle altre formalità volute dalla legge, s'iscrivano nei mo = chi di un Comune di loro scelta.

Benedetto Cairoli

A. Baryoni

Carini

A. Oliva

A. J. J. J.

Francesco Cuccini

A. Damiani

Mano Marchese

D. Farini

M. Casareto

Giuseppe Ferrarini

G. Scianini

Ercole Luoldi

Michel Anstabile

Giorgio Beppini

Mano de Luca

Marolda - Petilli

Fr. P. Catucci

Guarascelli

Tamajo

Tr. M. M.

Dada Guerzoni

~~Diocesi~~
 Sacca -
 Sole
 Campini
 Soldati
 S. Vito
 Canneller
 La Porta
 G. Graffo
 M. Rossi
 Ronelli Salvatore
 Majorani - Calabrese
 Musci
 Burgo
 Botto
~~V. Minni~~
 Lodi
 C. Trivini
 Como
 Vago Jucio
 Ciccioli
 S. Sara
 Michi
 Petrone
 Carbonelli
 Luigi Sormani Moretti
 G. Biancheri avv.
 Musolino

G. Brunetti G. Minini
 Rizzari Majorani Feltrini
 Malolini Ho Pombroni
~~Salvini~~
~~Alvini~~
 Prignano
 Antonia - Traverii
 Guarnotta Jatarini
~~P. Russo~~
 M. Morini
 F. Sebastiani
~~Greca~~
 - Marzi
 Diocesi
 Costa Luigi
 Cadolini
 C. Valerini
 Bajno
 Antonio Costa
 C. Giaman
 A. di Mombardi
 U. Raffaele
 F. Lommi
 Agostino Pertino
 Luigi Neri

Don Juan Carlos

G. Miota

J. C. Lopez

B. Capitan

Galateo

Benigno

Luciano Gale

Manoscritto il 29. Maggio 66.

Proposta, iniziativa parlamentare
annessa alla lettura degli
Articoli 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.

ib. B.D. maggio 1883

N° 196.

Progetto di legge presentato
dal deputato sottosegretario
~~Giuseppe...~~

Attenzione dei diritti civili e politici agli
Italiani delle Province che non fanno
parte del Regno

Prova in commissione della tornata
del 1° Giugno 1868.